



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE

N. 260 DEL 09/05/2025

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA “ MARINO RUN ” PREVISTA IL 10 MAGGIO 2025.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 01/04/2025 perveniva al prot.27132 richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva agonistica denominata “Marino Run”, in programma per il 10 maggio 2025 presso la frazione “Marino del Tronto”, da parte del sig.Proietti Luigi in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’organizzazione Atletica Team Picenno ASD organizzatrice dell’evento;

CONSIDRATO che alla competizione sportiva è prevista la partecipazione di circa 150 atleti e che la gara si svolgerà in regime di sospensione temporanea della viabilità;

PRESO ATTO del percorso di gara previsto e della competenza territoriale per i tratti interessati dalla manifestazione;

TENUTO CONTO della polizza assicurativa e il documento identificativo sulle misure e norme comportamentali che regoleranno la predetta manifestazione ciclistica, depositati agli atti di questo Ufficio;

RICHIAMATO il la nota della Questura di Ascoli Piceno per lo svolgimento della manifestazione, pervenuta in data 07/05/2025 al prot 37729;

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata in data 09/05/2025 con prot.xxx dal Comune di Ascoli Piceno;

RICHIAMATO :

- il Decreto Sindacale n. 4 del 18/03/2022 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la nomina a Dirigente del Settore 1 "Polizia Locale";
- il decreto sindacale n. 50 del 30/12/2024 *"nuovo assetto organizzativo dell'ente approvato con la deliberazione di giunta 377 del 28/11/2024, così come modificato dalla deliberazione di Giunta n.430 del 20/12/2024 - conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° gennaio 2025"*;

VISTI gli artt.7 e 9 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i;

RITENUTO opportuno di dover provvedere per la regolamentazione della viabilità lungo i tratti stradali interessati alla manifestazione, ai sensi dell'art.7 comma 1° lett."a" e dell'art.9 comma 7 bis del Codice della Strada e s.m.i., mediante l'emissione dell'ordinanza di chiusura o sospensione temporanea della circolazione stradale;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione il giorno 10 maggio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, per tutto il percorso in premessa indicato e secondo le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale sospensione temporanea dovrà essere attuata a mezzo Scorta Tecnica e personale abilitato alla viabilità.

In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile di "inizio gara" fino all'eventuale passaggio, in base alla lunghezza del tracciato di gara, del veicolo che espone il cartello mobile di "fine gara" (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).
- è fatto altresì divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti(ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli altri Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

L'organizzazione dovrà predisporre un proprio ed idoneo servizio di viabilità ed una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interesseranno il transito della manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

Conformemente alle prescrizioni sopra impartite, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

AVVERTE

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, viene trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione – ai sensi dell'articolo 13 della Legge 121/1981 – delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

Albo Pretorio online
Prefettura
Questura
Carabinieri
Polizia Stradale
Vigili del Fuoco
Ast 118
Sport
Eventi
URP
Atletica Team Piceno ASD

**Il Dirigente
CELANI PATRIZIA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)